

Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre
(del 28 marzo 2018)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 107 let. b) e 192 LOC del 10 marzo 1987 nonché l'art. 1 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;

o r d i n a:

Scopo

Art. 1 La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Principio

Art. 2 ¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

²In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.

Obblighi

Art. 3 I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a. svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b. svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente;
- c. svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
- d. trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*.
- e. colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Contravvenzioni

Art. 4 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

Provvedimenti

Art. 5 ¹Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione all'applicazione della presente Ordinanza. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

²Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri Servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Entrata in vigore

Art. 6 La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Pubblicazione e rimedi di diritto

Art. 7 ¹La presente Ordinanza è pubblicata agli Albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC.¹

²Contro le disposizioni della presente ordinanza è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹Pubblicata agli albi comunali dal 9 aprile all'8 maggio 2018